



Lombardia

Statuto in vigore

approvato dall'Assemblea di CNA Lombardia del 19 ottobre 2016

INDICE

PAG

• TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 – Costituzione – Definizione – Durata	3
ART. 2 - Scopi e funzioni – Obiettivi	3
• TITOLO II - IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE	7
ART. 3 - Il sistema CNA LOMBARDIA - Articolazioni	7
• TITOLO III - IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE	10
ART. 4 - Adesione al sistema CNA	10
ART. 5 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA	11
• TITOLO IV - GLI ORGANI	12
ART. 6 - Composizione degli organi della CNA Lombardia	12
ART. 7 - Gli organi della CNA Lombardia	13
ART. 8 – il Consiglio Regionale: durata e composizione	14
ART. 9 – Il Consiglio: poteri e compiti	14
ART. 10 - La Presidenza: durata, composizione e compiti	17
ART. 11 - Il Presidente	17
ART. 12 - Presidenza onoraria	18
ART. 13 - Il Segretario Regionale	18
ART. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	19
ART. 15 - Il Collegio Regionale dei Garanti	19
ART. 16 - Cumulo delle cariche	20
• TITOLO V - AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI	20
ART. 17 - Autonomia finanziaria e Fondo comune	20
ART. 18 – Bilanci	20
ART. 19 – Piano Strategico	21
• TITOLO VI - RAPPORTO ASSOCIATIVO - NORME FINALI DISCIPLINARI – INCOMPATIBILITÀ	21
ART. 20 - Codice Etico	21
ART. 21 - Rapporto associativo - Revoca dell'adesione - Scioglimento della CNA Regionale della Lombardia	21
ART. 22 – Incompatibilità	22
• TITOLO VII - NORME FINALI	23
ART. 23 - Entrata in vigore dello Statuto; regolamento nazionale	23
ART. 24 - Rinnovo legislativo	23
ART. 25 – Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti	23

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione – Definizione – Durata

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Lombardia (CNA Lombardia), associazione volontaria e senza fini di lucro.

CNA Lombardia ha sede in Milano in Via Marco D'Aviano 2.

L'eventuale cambiamento di indirizzo non comporta variazioni allo statuto ed è determinato dalla Presidenza

La CNA LOMBARDIA è il livello confederale regionale del sistema CNA in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore unitamente agli altri livelli confederali che compongono il sistema confederale nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo, a CNA Professioni ed ai Pensionati lombardi.

La CNA LOMBARDIA riconosce che la titolarità esclusiva della denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, ed assume l'obbligo dell'uso della denominazione - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale.

La durata della CNA LOMBARDIA è illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri stabiliti nell'art. 24 del presente statuto.

ART. 2 - Scopi e funzioni – Obiettivi

1. La CNA LOMBARDIA assicura la rappresentanza politica al sistema CNA lombardo nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche economiche, sociali, sindacali della Regione Lombardia.

Scopi della CNA LOMBARDIA sono:

- la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori che si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche, sociali e sindacali della Lombardia.
- la stipula di accordi e contratti a livello regionale.

2 - In diretta attuazione di tali scopi, la **CNA Lombardia** svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative

tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività, commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo nazionale ; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;

- b) promuove la prestazione, anche diretta, e/o fornisce dei servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani, e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del Patronato EPASA-ITACO , esplica le attività di patronato di cui alle legge 30 marzo 2001 n. 152.
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali della FONDAZIONE ECIPA Ente Confederale di istruzione professionale per l'artigianato e le piccole imprese (ECIPA)
- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso CNA Pensionati;
- f) assume iniziative dirette alla modernizzazione ed allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
- g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali; svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
- h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- i) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.

La CNA LOMBARDIA **INOLTRE**

- rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della regione e presso le istituzioni regionali;
- elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula contratti ed accordi sindacali;
- elabora le proposte legislative da avanzare alla Regione;
- opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in

- accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
- attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari in Lombardia .
 - stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

Nell'ambito delle funzioni attribuite, la **CNA LOMBARDIA può** anche svolgere funzioni di:

- integrazione fra le CNA Territoriali, anche attraverso economie di scala e rapporti di sussidiarietà tra associazioni territoriali e CNA regionale;
- gestione del rapporto con le altre CNA regionali;
- controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nel presente statuto.

La CNA LOMBARDIA, d'intesa con le rispettive CNA Territoriali, opera per l'organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Pensionati, e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA ed effettivamente costituiti definendo all'interno del Piano Strategico regionale la scelta delle risorse da impegnare nelle stesse.

La CNA LOMBARDIA si impegna a promuovere, nello sviluppo economico e sociale della Regione e nella vita associativa, le **pari opportunità tra uomini e donne**, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adequata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

La CNA LOMBARDIA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema sulla base delle modalità definite.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al Sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del Sistema riconosciute dalla CNA.

Il Consiglio regionale può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:

il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;

l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;

l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente

I rapporti di partenariato e di aggregazione sono decisi dal Consiglio/Direzioni delle CNA

Territoriali o Regionale per quanto attiene ai rispettivi ambiti territoriali, previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato.

A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici.

Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'Unione Europea.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

TITOLO II IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 - Il sistema CNA LOMBARDIA - Articolazioni

La CNA Lombardia costituisce un sistema di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti e delle loro forme associate delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

Il sistema CNA Lombardia si articola su 2 livelli: regionale e territoriale Il livello regionale si articola in ambiti differenziati per specializzazioni che sono:

- Unioni CNA,
- CNA Pensionati
- CNA Professioni
- nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

Le articolazioni del Sistema CNA

- **LE UNIONI CNA E I MESTIERI**

L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA.

Essa svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all'interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono.

Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.

Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

I Mestieri CNA possono essere costituiti, a partire dal livello Territoriale da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.

Ciascuna articolazione dei Mestiere Nazionale concorre a costituire gli organi dell'Unione Regionale/Nazionale di appartenenza.

Le Unioni sono articolazioni dei livelli confederali Regionali e Nazionale e concorrono a comporre il sistema CNA. **Esse sono costituite dal livello regionale e dalle articolazione di**

mestiere costituite a livello regionale o territoriale.

Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati presenti all'interno dell'Unione regionale.

Il Sistema CNA Lombardia può costituire all'interno di Unioni di settori "omogenei e/o complementari" anche filiere tra più Unioni

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all'Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Sono organi dell'Unione: **il Consiglio, la Presidenza, il Presidente;**

I Presidenti di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di ciascuna Unione Regionale è membro di diritto del Consiglio di CNA Lombardia.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente di CNA Lombardia.

Il Presidente della CNA Lombardia delega, di norma, all'Unione ed al suo Presidente di:

- rappresentare gli interessi degli associati dell'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni dei Mestiere o indicarne, sentita la presidenza della CNA, i portavoce;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Nel caso il Presidente non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme del Consiglio.

Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme del Consiglio, può ritirare la delega al Presidente di Unione al corrispondente livello.

In considerazione della specificità del settore dell'Autotrasporto esso costituisce una Unione che, riconoscendosi nel proprio Statuto Nazionale, detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate.

Andranno tuttavia obbligatoriamente concertate con la CNA LOMBARDIA eventuali decisioni della CNA FITA in merito ad iniziative, non unitarie, di fermo dei servizi di autotrasporto merci a livello regionale, che impegnino l'insieme della Confederazione o che palesino conflitti tra l'interesse generale delle imprese associate alla CNA e l'Autotrasporto.

Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA potrà agire solo previa autorizzazione della CNA LOMBARDIA.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente di CNA Lombardia il quale opera su mandato dei relativi organi confederali.

Per le obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni Regionali, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA regionale, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri

• I RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE

La CNA Lombardia promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera del corrispondente Consiglio CNA, a partire dal livello Territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse regionale è membro di diritto del Consiglio CNA Lombardia.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse a livello territoriale è membro di diritto del Consiglio del corrispondente livello regionale

• CNA PROFESSIONI

CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.

CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA Professionisti .." e quelle aderenti possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza Nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

• CNA PENSIONATI

La CNA Lombardia promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati della Lombardia.

L'organizzazione di CNA Pensionati della Lombardia concorre a comporre il sistema CNA e si riconosce nel presente Statuto, nello Statuto Nazionale di CNA Pensionati e nello Statuto di CNA Nazionale .

CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto del Consiglio della CNA Lombardia.

TITOLO III IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 4 - Adesione al sistema CNA

Possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti ed i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al sistema CNA debbono:

- accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Territoriale di riferimento;
- rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno solare comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA-ITACO le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA

I diritti degli associati CNA:

- a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- e. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA.
- f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

ART. 5 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

Per fare parte del sistema CNA, **la CNA Lombardia**, con il presente statuto, attua e soddisfa tutti i requisiti stabiliti dall'art. 8 dello statuto nazionale, in particolare per quanto attiene:

- a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
- b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d. l'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dagli organismi CNA;

- e. organi di controllo, garanzia ed arbitrari coerenti con il presente Statuto;
- f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale stabilito;
- g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della Presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV GLI ORGANI

ART. 6 - Composizione degli organi della CNA Lombardia

Gli organi regionali della CNA, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti), sono composti da imprenditrici e imprenditori

iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

E' fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 15 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 16 (Collegio dei Garanti)

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

ART. 7 - Gli organi della CNA Lombardia

1. Gli Organi della CNA Lombardia sono:

- il Consiglio
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore.
- e. nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 8 – Il Consiglio Regionale: durata e composizione

Il Consiglio rimane in carica 4 anni e si riunisce con periodicità stabilite dalla Presidenza. Esso è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti a CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.

Sono membri del Consiglio

- a. i Presidenti in carica delle CNA Territoriali e delle Unioni Regionali CNA;
- b. i componenti la Presidenza Regionale, nonché i componenti lombardi della Presidenza e della Direzione Nazionale;
- c. i Presidenti regionali in carica di E.C.I.P.A LOMBARDIA Soc. Coop a R.L., EPASA-ITACO, CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse di cui al precedente art 4 e di CNA Professioni di cui all'art. 6 punto C);
- d. un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni, secondo le modalità previste da un apposito regolamento, dalle CNA Territoriali proporzionalmente alla loro consistenza associativa, anche valutando il rapporto rispetto all'iscrizione albo artigiani.

Partecipano alle sedute del Consiglio , senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

Nelle riunioni del Consiglio la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

I Presidenti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

ART. 9 – Il Consiglio: poteri e compiti

Il Consiglio regionale è il massimo organo deliberativo della CNA Lombardia.

Il Consiglio regionale:

- ha il compito di:
 1. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA LOMBARDIA stabilite dall'Assemblea; dalla Presidenza
 2. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Lombardia proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario
 3. nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario
 4. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni della Presidenza

5. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati della Presidenza nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni
6. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA;
7. esercitare direttamente, su conforme richiesta delle CNA Territoriali interessate – e su delega di CNA Nazionale - il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema confederale CNA Lombardia;
8. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle articolazioni confederali del sistema CNA Lombardia del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio Regionale dei Garanti atti di organi confederali per chiederne l'annullamento;
9. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
10. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA Lombardia presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
11. deliberare su proposta del Segretario, l'articolazione della CNA della Lombardia, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA Lombardia, nonché le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari dirigenti;
12. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
13. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati dal Consiglio stesso;
14. approvare il bilancio consuntivo;
15. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
16. decidere la quota di contribuzione alla CNA Regionale
17. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
18. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA;
19. su delega di CNA Nazionale può deliberare il Commissariamento di una CNA territoriale
20. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del sistema CNA.

21. approvare lo statuto dell'ECIPA; approvare le modifiche allo statuto dell'ECIPA; nominare gli organi dell'ECIPA, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente; deliberare l'eventuale scioglimento dell'ECIPA, secondo quanto previsto dallo statuto dell'ente.

La CNA Regionale richiedente può adire il Collegio Nazionale dei Garanti ai sensi della lettera i) del presente articolo.

Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

Il Consiglio può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti 11, 12, 13

Il Consiglio inoltre

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- esamina l'andamento della CNA e delle strutture collegate;
- approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA LOMBARDIA proposto dalla Presidenza
- delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'EPASA-ITACO, con le stesse modalità e maggioranze richieste per lo scioglimento della CNA, secondo quanto previsto dallo statuto dell'ente.

Il Consiglio viene convocato dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.

Le decisioni del Consiglio sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

Ed ancora

Il Consiglio viene convocato inoltre ogni 4 anni per:

- eleggere il Presidente
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento ne disciplinerà modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il sistema CNA.

In caso di necessità la Presidenza può convocare il Consiglio in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vicepresidenti o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, il Consiglio, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 10 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

La Presidenza della CNA Lombardia è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente eletto dal Consiglio e dai Presidenti delle CNA Territoriali o - in casi eccezionali e con delega piena da parte del Presidente territoriale - da un suo delegato componente la Presidenza territoriale. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Generale.

La Presidenza:

- promuove l'attività politica della CNA;
- adotta e propone al Consiglio per tramite del Segretario, il Piano Strategico poliennale della CNA Lombardia;
- ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- convoca il Consiglio, stabilendone l'ordine del giorno;
- delibera su proposta del Segretario, l'articolazione organizzazione delle aree di lavoro la nomina o la revoca degli incarichi dei funzionari;
- può assumere delibere spettanti al Consiglio, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- esercita le eventuali deleghe affidategli dal Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 10 del presente Statuto;
- in caso di mancata nomina dei membri dei Collegi dei Garanti o dei Collegi dei Revisori da parte dei corrispondenti livelli territoriali, su segnalazione di qualunque interessato, la Presidenza, previa diffida a provvedere entro un termine congruo, nomina, in caso di inadempimento, un commissario con il mandato di convocare la competente assemblea ed eleggere i membri degli organi;
- in caso di mancata presentazione agli organi preposti all'approvazione dei bilanci, nei termini stabiliti dai rispettivi statuti, la Presidenza, su segnalazione di qualunque interessato, può diffidare il livello territoriale a provvedere alla presentazione del bilancio entro un termine congruo.
- In difetto nomina un revisore contabile esterno per la verifica della situazione economica, finanziaria ed amministrativa e contabile, il quale redigerà pure un bilancio, sulla base dei dati acquisiti, da sottoporre all'approvazione dell'organo statutario competente.
- Tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate al Consiglio.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA Lombardia. Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della CNA Lombardia:

- ha la rappresentanza politica della Confederazione;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA LOMBARDIA ;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA LOMBARDIA, ne esprime e ne garantisce le

- caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- presiede gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA Regionale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Regionali CNA e di CNA Professioni.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 12 - Presidenza onoraria

L'Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Lombardia a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente regionale.

Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori del Consiglio

Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

ART. 13 - Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale:

- è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Regionale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- propone alla Presidenza Regionale il Piano Strategico poliennale della CNA Regionale;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Lombardia e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- propone al Consiglio l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività confederali e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari e dirigenti;
- stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone al **Consiglio** l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti e dei funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
- partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Lombardia;

- coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche.

ART. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Lombardia. La previsione del collegio è obbligatoria in tutti i livelli ed articolazioni del sistema.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

Qualora la situazione economica e finanziaria sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essi, i relativi statuti possono prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

ART. 15 - Il Collegio Regionale dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dal Consiglio della CNA della Lombardia; rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

Esso decide qualunque controversia che insorga tra la CNA Lombardia e le CNA Territoriali, ovvero tra le medesime in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi della CNA; esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA Lombardia.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero del Consiglio Regionale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

I diversi ambiti e livelli della CNA possono richiedere al Collegio dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il sistema CNA.

ART. 16 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al regolamento interno della CNA Lombardia la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

TITOLO V AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 17 - Autonomia finanziaria e Fondo comune

La CNA LOMBARDIA ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale ed è dotata di un proprio Fondo comune.

Il Fondo comune della CNA Lombardia è costituito dalle quote associative annuali versate da tutte le associazioni componenti il sistema Confederale, detratte le spese di gestione, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

I criteri e le modalità della crescita dell'entità del Fondo sono decise dal Consiglio.

I creditori della CNA LOMBARDIA possono far valere i propri diritti solo sul fondo comune di cui al presente articolo

In caso di scioglimento della CNA, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

ART. 18 – Bilanci

La CNA LOMBARDIA persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Gli organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi. La CNA adotta uno schema unico di bilancio in tutte le sue articolazioni.

Il bilancio preventivo della CNA deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo della CNA deve essere approvato entro il mese di luglio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei bilanci nelle CNA Territoriali e Regionali sono disciplinati da apposito capitolo del regolamento attuativo dello statuto, recependole indicazioni previste dal regolamento di CNA nazionale.

Nell'ambito di ciascun bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

I bilanci consuntivi sono approvati previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad essi deve allegare la propria relazione.

ART. 19 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il strumento fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA LOMBARDIA adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione della propria attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA.

Le Unioni Regionali partecipano alla definizione del Piano Strategico.

Titolo VI RAPPORTO ASSOCIATIVO - NORME FINALI DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITÀ

ART. 20 - Codice Etico

La CNA LOMBARDIA assume e adotta integralmente il Codice etico ed il Codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 approvati dalla CNA Nazionale

ART. 21 - Rapporto associativo - Revoca dell'adesione - Scioglimento della CNA Regionale della Lombardia

Tutte le articolazioni componenti il Sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione territoriale (CNA Lombardia) o di Unione (CNA nome Unione).

Tutti i soggetti che costituiscono il sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo capoverso.

La revoca dell'adesione al sistema nazionale CNA è deliberata da almeno due terzi degli associati alla CNA della Lombardia, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

Entro 3 mesi dall'adozione del presente Statuto sarà predisposto il relativo regolamento.

Lo scioglimento della CNA Lombardia può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza dei tre quarti dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai quattro quinti dei presenti.

In caso di scioglimento, il Consiglio Regionale nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA Lombardia; i beni della CNA Lombardia che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 22 – Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA Lombardia, di Presidente di Unione, di Portavoce regionale di Articolazione di Mestiere, di Raggruppamento di Interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario Regionale.

Gli organi direttivi competenti valuteranno eventuali aspetti di particolare incompatibilità funzionale al momento dell'accettazione della candidatura, nel rispetto della legislazione vigente.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Le incompatibilità di cui sopra comportano la automatica decadenza dagli organi.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

Gli statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale, nonché quelli di "CNA..... professionisti", debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 23 - Entrata in vigore dello Statuto; regolamento nazionale

Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione definitiva a norma dello Statuto nazionale.

Entro 120 giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio della CNA LOMBARDIA dovrà approvare il **regolamento regionale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 24 - Rinnovo legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 25 – Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle piccole e medie imprese, denominata CNA, approvato dall'Assemblea, abroga ogni precedente e similare normativa.

Il Consiglio attribuisce ed affida con i più ampi poteri al Presidente dell'Assemblea espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.



**Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola*
e Media Impresa**

LOMBARDIA

20131 Milano – Via Marco D'Aviano 2

Tel. 0236512030 - Fax 0236522870

E-mail: info@cنالombardia.it - Internet www.cنالombardia.it